

LA SCIENZA GIURIDICA
NEL SECONDO DOPOGUERRA:
TRA FEDELTA' AI DOGMI E CONTAMINAZIONI
CON LE (ALTRE) SCIENZE SOCIALI[#]

Nota del s.c. ALESSANDRO D'ADDA (*) e di LUIGI REGAZZONI (**)

(Adunanza del 7 aprile 2022)

SUNTO. – Il saggio analizza il contributo offerto dai giuristi allo sviluppo del metodo giuridico nella seconda metà del Novecento, in funzione del riavvicinamento tra ordinamento giuridico e realtà sociale. Dopo un esame dello stato della dottrina tradizionale degli anni '50 (e delle sue posizioni veteropositivistiche, improntate ad un metodo rigidamente formalista), gli autori approfondiscono le istanze di rinnovamento promosse da figure di giuristi particolarmente emblematiche. Tali proposte si sono collocate dapprima sul piano filosofico (da parte degli autori che reinterpretano in chiave contemporanea i temi del giusnaturalismo) e solo in seguito, dagli anni '60, sono state tradotte in vere e proprie riflessioni metodologiche. In particolare, si analizzano le prospettive che cercano di riavvicinare il diritto alla realtà sociale senza tradire i postulati del giuspositivismo (seppur «temperato»), quale presidio della certezza del diritto.

ABSTRACT. – The essay analyses the contribution offered by legal scholars to the development of the legal method in the second half of the Twentieth Century, aimed at

(*) Socio corrispondente dell'Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere, nonché ordinario di Istituzioni di diritto privato nell'Università Cattolica di Milano, Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell'economia, Milano, Italy. E-mail: alessandro.dadda@unicatt.it

(**) Ricercatore, Università Cattolica di Milano, Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell'economia, Milano, Italy. E-mail: luigi.regazzoni@unicatt.it

[#] Il contenuto del saggio è frutto della riflessione comune ai due autori. Tuttavia, si debbono ad Alessandro D'Adda i paragrafi 1, 2 e 3, a Luigi Regazzoni i paragrafi 4 e 5. Le Conclusioni sono state scritte da entrambi.

bringing together the legal system and social reality. After an overview of the state of the traditional doctrine of the 1950s (and of its veteropositivist positions, based on a rigidly formalist method), the authors examine the instances of renewal promoted by particularly emblematic legal scholars. These proposals were first developed on a philosophical level (by authors who reinterpreted the themes of natural law in a contemporary key) and only later, from the 1960s, were they translated into real methodological theories. In particular, perspectives are analysed that attempt to bring law closer to social reality without betraying the postulates of legal positivism (albeit «tempered»), as a safeguard of legal certainty.

1. PREMESSA

Una riflessione sulle posizioni dei giuristi rispetto all'evoluzione economica della società italiana nei decenni successivi al dopoguerra necessita di una precisazione preliminare.

Il migliore punto di osservazione di una siffatta riflessione non sembra che potere essere quello propriamente metodologico. Sono infatti essenzialmente le scelte di metodo a riflettere più compiutamente l'orientamento del giurista rispetto alla realtà sociale: è la sua adesione ad un sistema giuridico «chiuso» ovvero «aperto»¹ a disvelare la maggiore o minore recezione delle istanze che dalla società provengono; nonché l'attitudine a confrontarsi con altre scienze sociali (economiche, sociologiche, etc.).

A questo riguardo, ed anticipando per grandi linee le direttrici seguite della scienza giuridica del dopoguerra, bisogna attendere più di un decennio perché il giurista che studia il diritto positivo prenda a recepire le sollecitazioni conseguenti all'avvento di una società nuova e plurale, maggiormente orientate ad una piena considerazione delle istanze costituzionali.

Invero, il nuovo assetto costituzionale costituisce certo il formante in cui questi nuovi orientamenti vanno consolidandosi; e tuttavia non si registra una effettiva omogeneità delle opinioni in campo. Le istanze evolutive provenienti dalla società vengono assecondate secondo linee diverse.

Qualche volta ci si accosta ai tempi nuovi con piena fiducia nell'operatività dei principî, nel ruolo del «*diritto vivente*», in definitiva nel diritto come «modo d'essere di un'intera realtà sociale»².

¹ Cfr. al riguardo Modugno 1993.

² Lipari 2019, 172 (ed in generale 149 ss.).

Ma vi è anche chi resta persuaso – e noi siamo tra questi – della persistente necessità di un controllo razionale dei valori (sovente in conflitto) che si esprimono e consolidano nella società pluralistica: talora confidando in un più moderno positivismo aperto ad uno sviluppo ermeneutico delle disposizioni di legge; talaltra, in maggior critica delle opzioni positivistiche, reputando ineludibile un controllo sistematico che razionalizzi le diverse istanze provenienti dalla legge e dai principi costituzionali.

2. LA DOTTRINA GIURIDICA NEGLI ANNI '50 DEL '900.

LA RESISTENZA DELLE SCELTE DI METODO TRADIZIONALI (TRA TENDENZE GIUSPOSITIVISTICHE E METODO DOGMATICO)

Tornando però al secondo dopoguerra, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, limitate sono in principio le ricadute della novità nella riflessione dei giuristi maggiormente coinvolti dalla disciplina dei rapporti economici e sociali, quali sono per l'appunto i privatisti.

Questi ultimi si sono trovati a maneggiare un Codice civile anch'esso «nuovo» – entrato in vigore solo nel 1942 – e lo hanno fatto in origine con l'asettico metodo tradizionale: giuspositivista e concettuale. Quel metodo che del resto aveva consentito di costruire un codice solo in parte influenzato dalle opzioni ideologiche del regime³.

In questo quadro, per un verso indiscussa è la fiducia nella legge, nella sua lettera, nella sua tendenziale completezza, né preoccupa che le regole positive si pongano in conflitto con valori ed istanze diffusi nella realtà sociale, che neppure dovrebbero essere «inseguiti» ricorrendo ad un'attività ermeneutica troppo libera e discrezionale.

Pesante è altresì il fardello dell'adesione (talora acritica) a quel metodo rigorosamente concettuale, giocato su un procedimento logico di sussunzione in categorie astratte – che fa perdere di vista il concreto conflitto di interesse che la norma intende risolvere – coltivato dalla Pandettistica tedesca nel corso del XIX secolo, ed a cui si sono formati i civilisti del tempo.

Si afferma così una scienza giuridica essenzialmente descrittiva e

³ Per tutti, Nicolò 1960, 246.

talora non critica⁴, persuasa della completezza di un apparato normativo in grado di «parlare da sé».

Né si può predicare la neutralità ideologica di un approccio siffatto: il retroterra del metodo dogmatico è costituito dai valori della società liberal-borghese ottocentesca: la proprietà (cui si correla il concetto di «posizione soggettiva»), la libertà contrattuale (che «costruisce» il negozio giuridico), l'ordine sociale⁵.

È nel perpetuare in tempi nuovi, senza sostanziali innovazioni, tali scelte che la nostra letteratura giuridica del dopoguerra manifesta allora una certa arretratezza, incapace di rispecchiare una società finalmente democratica e pluralista, e sempre più articolata sotto il profilo economico e sociale.

Si noti che questo non era l'unico esito possibile, e che diversamente era occorso in altri ordinamenti: già all'inizio del '900 in Francia la morsa del metodo esegetico si era allentata in favore di approcci di contaminazione sociologica⁶; mentre in Germania l'apertura del diritto (e della sua applicazione) alla sfera dell'economia, del costume, etc., è all'origine del complesso fenomeno della giurisprudenza degli interessi (o valutativa)⁷, che supera il più ortodosso positivismo dogmatico libero da ogni evoluzione ermeneutica ed orienta viepiù a prendere atto delle lacune da colmare, ed a valorizzare il ruolo della clausole generali, prima tra tutti quella della buona fede (*Treu und Glauben*: § 242 BGB)⁸.

L'esperienza italiana è stata appunto diversa; il ritardo del modello di sviluppo della società rispetto a quello tedesco del tempo di Weimar ovvero a quello francese, in uno con le allora imperanti tendenze neoidealistiche⁹, è talora posta a spiegazione della diffusa ritrosia, anche nei primi decenni del '900, alla contaminazione delle scienze giuridiche con altre scienze sociali.

⁴ Mengoni e Castronovo 1981, 15.

⁵ Modugno 1993, 19.

⁶ Mengoni 1976, 8; sulla figura di Geny, quale oppositore dell'esegesi, cfr. Grossi 1992.

⁷ E si rinviene ovviamente, già nel tardo '800, nelle riflessioni di Gierke: v. al riguardo Castronovo 1985, 440, che evidenzia anche il ruolo, in Italia, del pensiero riformatore di Cimbalì consacrato nel volume Cimbalì 1885.

⁸ Su questi profili cfr. Mengoni 1976, 9.

⁹ Ben lo sottolinea Mengoni 1976, 11.

In realtà in questo quadro non mancano, già negli anni del dopoguerra, segni di discontinuità: così data già al finire degli anni '30 la c.d. «polemica sui concetti giuridici» – che vede protagonisti giuristi del calibro di Pugliatti, Calogero, Cesarini Sforza e Jemolo – la quale evidenza, pur in un contesto sempre saldamente giocato sul diritto positivo, il profilarsi di qualche interrogativo critico rispetto all'assetto consolidato¹⁰; da cui si emancipa con nettezza – nel segno del superamento di un positivismo meramente esegetico – pure la notevole figura intellettuale di Ascarelli¹¹.

D'altro lato si assiste ad un'apparente ripresa di tendenze giusnaturalistiche in funzione antipositivistica¹²; ma si tratta di orientamenti che – almeno tra i giuristi positivi – si risolvono in posizioni che rimangono spiccatamente dogmatiche.

Ma resta che, fino a tutti gli anni '50, la scienza giuridica corre invece il rischio di restare prigioniera di un «assillante zelo di formalizzazione e di sclerotizzazione della positività»¹³ ed in un «arroccamento nella forma» dogmatico degli anni '60.

3. IL DIRITTO SI RIAVVICINA ALLA REALTÀ SOCIALE: MA PERCORRENDO STRADE ETEROGENEE

Quindi, è solo a partire dagli anni '60 che prendono a diffondersi tendenze e metodi significativamente aperti alle evoluzioni politiche e sociali che si vanno registrando in quel torno di tempo. Il tono della riflessione dei giuristi sulle «cose» della società muta radicalmente.

¹⁰ Si veda Irti 2004.

¹¹ Sulla collocazione metodologica di Pugliatti, Gorla, Ascarelli, cfr. Benedetti 2014, 8 ss. Sulla mediazione nel pensiero di Ascarelli, tra metodo logico e considerazioni pratiche, e più in generale sul rilievo del momento interpretativo, v. Mengoni 1976, 26; Grossi 2007, 116; Bobbio 1965, 30.

¹² Lo testimonia in primo luogo il dibattito, ospitato dalla rivista giuridica dell'Università Cattolica *Jus* lungo tutti gli anni '50, dal quale emergono a più riprese suggestioni giusnaturalistiche. Ma v. altresì la vibrante premessa a Barbero 1949, significativamente intitolata «*Diritto e legge*» – ed altrettanto significativamente datata 25 aprile 1945 – in cui si disvela un orientamento che pare invocare esiti giusnaturalistici perché «il vero diritto, il “Diritto”, in qualunque forma sperimentato, naturale o positiva, scritta o consuetudinaria, non può che avere radici nella natura dell'uomo».

¹³ Grossi 2007, 66 ss.

L'apertura al sociale pone così il problema della secolarizzazione del diritto moderno.

Andando a richiamare qualche opinione, tra i civilisti, che evidenzia i progressi della riflessione in atto nella scienza giuridica, mi pare assai significativa di un primo superamento degli assetti tradizionali la voce *Diritto civile* pubblicata da Nicolò nel 1964 sull'*Enciclopedia del diritto*, in cui ben si coglie la preoccupazione di mettere in sintonia la voce del privatista con i problemi posti dalla nuova società industriale e pluralista¹⁴, superando le barriere concettuali che si pongono ad argine alla penetrazione del reale nella riflessione del giurista. Di qui l'invito ad una assunzione di coraggio da parte della scienza giuridica¹⁵, chiamata ad «una spregiudicata osservazione della realtà sociale moderna nel quadro del sistema normativo che trova prevalentemente la sua fonte nei codici».

Si può allora ben dire che è negli anni '60 che si realizza appieno – quanto meno se si sta alla riflessione dei privatisti – quel risveglio «dal sonno dogmatico» evocato da Bobbio¹⁶.

Diversi sono però i percorsi di un tale processo. In particolare, e pagando un prezzo ad una certa semplificazione, sembra possibile distinguere tra (i) orientamenti che, pur aperti alla realtà sociale ed alla necessità di regolare in modo efficiente e giusto i conflitti di interesse che questa restituisce, restano convinti della necessità di un controllo e di una selezione razionale delle istanze del «reale» e (ii) altri – frequenti soprattutto a partire dai successivi anni '70 – che ritengono che la soluzione di siffatti conflitti di interessi debba essere affidata, senza troppe costrizioni di segno tecnico, all'interprete, chiamato a creare il diritto vivente, talora anche mediante una immediata *Drittwirkung* dei precetti costituzionali¹⁷.

Quanto agli orientamenti del primo tipo, di apertura controllata alla realtà sociale, si possono distinguere due tendenze: da un lato, le

¹⁴ Nicolò 1964, 907: «l'osservatore dei nostri tempi deve cominciare a rendersi conto di quanto sia profonda e incolmabile la frattura tra la situazione presente, nell'attuale assetto evolutivo della nostra organizzazione sociale, e le forme giuridiche del passato». Sulle scelte di Nicolò, si veda ancora Benedetti 2014, 15.

¹⁵ Nicolò 1964, 908.

¹⁶ Bobbio 1965, 195.

¹⁷ Sull'applicazione diretta ai rapporti privati dei principi costituzionali la bibliografia è assai ampia: per tutti, si veda di recente Femia 2018, VII e ss.

impostazioni che saranno descritte nel successivo § 5, che mirano a realizzare l'apertura mediante una sorvegliata ermeneutica del dato positivo; dall'altro lato, quelle tendenze che restano fedeli al diritto positivo ma sollecitano una nuova stagione di politica del diritto riformatrice¹⁸.

Nell'ambito di queste ultime, segnaliamo in particolare l'insegnamento di Stefano Rodotà, in cui la critica ai concettualismi e la tensione verso soluzioni innovatrici convive con la fedeltà al diritto positivo¹⁹. Per un verso vigorosa è la denuncia di come gli strumenti della dogmatica finiscano per occultare finanche le innovazioni già accolte dal legislatore. D'altro lato, il guadagno di prossimità tra regola giuridica e realtà sociale passa per le scelte di politica del diritto *attuare dal legislatore* e *valorizzate dall'interprete* non più costretto nella logica dell'esegesi, ma orientato in un processo interpretativo più libero, illuminato pure dalle scelte costituzionali.

Positivismo ed apertura alla realtà sociale si conciliano del resto agevolmente in tempi – quelli appunto di intensa produzione regolatoria del diritto dello Stato sociale degli anni '60 e '70 del secolo scorso²⁰ – in cui le scelte dello Stato tendono ad assecondare le novità. Piuttosto, quando (e nei settori in cui) ciò non occorra, ovvero l'impulso riformatore sia comunque reputato inadeguato, la critica al positivismo si fa più netta, seppure si declini secondo canoni eterogenei, in ragione di difformi fondamenti ideologici (o culturali): e siamo al secondo filone di pensiero evocato.

Talora, prendendo le mosse dalla contestazione delle strutture sociali in essere, e della ritrosia del legislatore nel recepire una giusta regolazione di tali assetti, ci si è spinti nel corso degli anni '70 finanche a predicare un «uso alternativo del diritto», in cui le scelte di diritto positivo reputate non attente alle nuove manifestazioni del conflitto (anche «di classe») finiscono per essere considerate meno vincolanti

¹⁸ Diversa ancora è l'impostazione culturale di Rodolfo Sacco, che inaugura un percorso originale, ed anch'esso volto al superamento delle concettualizzazioni dogmatiche, attento – anche nella prospettiva della comparazione tra ordinamenti – ad indagare le regole di diritto privato, ed in primo luogo di diritto del contratto, nella logica dei meccanismi dello scambio, e del mercato.

¹⁹ V. ad esempio Rodotà 1967, 101.

²⁰ Per un'efficace descrizione di un siffatto «flusso di legalizzazione», Lombardi Vallauri 1985, 358 s.

per l'interprete, maggiormente libero nel determinare una soluzione reputata giusta, anche in linea con le indicazioni costituzionali.

La tesi si connota certo per una spiccata radicalità, ma ha in comune con altri, più sorvegliati, orientamenti l'idea della centralità del momento *applicativo* del diritto: si consolida allora (ed è una tendenza che arriva sino ad oggi), anche fuori dalle evocate manifestazioni più radicali, l'idea per cui l'attività dell'interprete deve fare i conti con contenuti sociologici ed assiologici e non è mai neutra applicazione del diritto, bensì «attuazione-integrazione critica del diritto, ossia appunto “politica del diritto”»²¹.

Ma anche in altro contesto culturale si mette in discussione l'idea che le regole di diritto siano esclusivamente quelle fondate su di un atto di normazione dello Stato.

Così, non si nega l'attitudine di un moderno giuspositivismo ad assicurare, insieme, certezza del diritto e, grazie alle sempre più affinate tecniche interpretative, duttilità di soluzione dei conflitti. Ma si rileva come il diritto non si esaurisca in ciò: di qui l'enfasi sui c.d. «corpi intermedi» e sulle regole da questi ultimi create nel segno di una più compiuta valorizzazione del pluralismo della realtà sociale e dei diritti della persona, in discontinuità con le tendenze di accentramento statale della normazione. In questo senso, come noto, si indirizza in particolare la ricca riflessione di Pietro Rescigno in cui il dato normativo non è certo rinnegato, ma semmai valorizzato – finanche mediante un'attenzione analitica ai suoi «enunciati» – pure nella sua componente di fonte costituzionale. In questa prospettiva, piuttosto, si avvertono gli spazi che la Carta del 1948 accorda alle formazioni sociali, sciogliendo in questo modo il conflitto tradizionale tra l'individualismo di tradizione liberale e le tendenze statualistiche, che si erano sin lì espresse nella tradizione positivista (in questo senso si pone pure la riflessione in tema di famiglia, ove concorrono elementi di disciplina statale ed extrastatale)²².

Insomma, il metodo positivista non è abbandonato, ne è però superata l'esclusività, nella linea ad esempio sviluppata nell'alveo degli orientamenti del comunitarismo francese e che nei tempi più recente suggerisce di non obliterare «la possibilità d'incontro, con culture, etnie, religioni distanti dal nostro costume di vita»²³, quale esito fecon-

²¹ Lombardi Vallauri 1974, 11.

²² Rescigno 1999, 16.

²³ Rescigno 1999, 11.

do di una compiuta e fruttuosa valorizzazione della pluralità sociale, in un ordinamento democratico.

Ad alimentare siffatti orientamenti è anche la percezione della crisi del sistema tradizionale delle fonti, della sua gerarchia e della sua completezza, in favore della ricerca della norma giuridica effettiva, all'esito di un procedimento ermeneutico sempre meno oggettivo²⁴.

Gli sviluppi più recenti accentuano queste indicazioni anche tra giuristi studiosi del diritto positivo: significativa è la riflessione anche recente del civilista Nicolò Lipari. In questa prospettiva si enfatizza «il passaggio dalla logica delle fonti a quella dei principî», la «centralità del profilo della ragionevolezza» nell'applicazione delle regole giuridiche, alla luce di «criteri di giustizia condivisi da una collettività»²⁵. In questa prospettiva la *unmittelbare Drittwirkung* dei principi costituzionali – vale a dire la loro diretta applicazione, anche ad integrazione (e potenziale correzione) delle discipline analitiche di diritto positivo – è reputata oramai acquisita, mentre si rende rarefatto il controllo delle scelte dell'interprete ad opera della disposizione normativa come pure della (moderna) dogmatica.

Nei «tempi del postmoderno»²⁶ si rivela allora irreversibile, stando a queste posizioni, il processo di giurisdizionalizzazione del diritto: solo una gestione duttile, alla luce dei principî, del conflitto da parte di chi è chiamato in concreto a deciderlo, rende il diritto adeguato alla società.

Naturalmente si tratta di posizioni a loro volta dotate di una certa radicalità, ben lungi dal poter essere accolte: e non ci appare convincente l'idea che – anche nel segno della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea – si debba consacrare il tramonto del metodo sistematico (in questa prospettiva significativamente definito, *tout court*, come «assiomatico») a vantaggio di un metodo esclusivamente topico²⁷. Per tale via si riafferma con forza la necessità di una verifica razionale delle tecniche di soluzione dei conflitti, su cui ci soffermeremo nella parte conclusiva di queste riflessioni.

²⁴ Il contesto complessivo è ben descritto da Lombardi Vallauri 1985, 357.

²⁵ Sono tutte espressioni reiteratamente utilizzate da Lipari 2019.

²⁶ Su questi profili cfr. Grisi 2017, 431 ss.

²⁷ In generale, sulle origini del metodo topico, e sulla necessità che non precluda da un controllo razionale dell'argomentazione ma integrazione e correzione della forma del pensiero sistematico, Mengoni 1976, 18 s.

4. VERSO UN RECUPERO DEL RUOLO CRITICO DELLA DOTTRINA GIURIDICA: ALCUNI SVILUPPI DELLE RIPRESE DEL GIUSNATURALISMO NEL DOPOGUERRA

Facendo un passo indietro, è certo significativo delineare talune prospettive di sviluppo del pensiero giuridico italiano a partire dal dopoguerra, che come accennato hanno preceduto i successivi rinnovamenti di carattere propriamente metodologico illustrati nel paragrafo precedente.

È su piani diversi dalla riflessione tecnica dei giuristi positivi infatti, come si diceva, che è possibile individuare le basi dell'apertura del metodo giuridico alla realtà sociale ed alle istanze assiologiche. Il superamento della rigidità del metodo dogmatico e dell'atteggiamento formalista, che caratterizzano l'ambiente giuridico italiano fino almeno agli anni '50, viene agevolato infatti da alcune importanti novità che interessano piuttosto la riflessione filosofica e di teoria generale del diritto.

Si vedrà come alcune delle premesse filosofico-concettuali di questo rinnovamento del metodo si possano rinvenire nelle correnti di pensiero che si preoccupano di aggiornare le sin lì datate prospettive giusnaturaliste riaffiorate al termine del conflitto mondiale, le cui istanze richiedono una rielaborazione più matura che le renda adeguate al nuovo contesto di società pluralista.

La stagione di ripresa del diritto naturale si colloca, appunto, nell'immediato seguito della seconda guerra mondiale²⁸, quando si avverte più forte la necessità di un controllo ed un limite al potere dello Stato e della legge.

Osserviamo come, in questo contesto, da un lato si levino voci favorevoli alla riaffermazione di tesi classiche anche se datate, che interpretano i fermenti antipositivistici cercando rifugio in un diritto naturale pensato come astratto e fuori dalla storia ma di cui si sostiene l'assoluta superiorità, tanto da affermare che una legge dello Stato contrastante con la legge naturale non sarebbe vero diritto²⁹.

La riflessione successiva e più matura dà invece voce ad un giusnaturalismo che potremmo definire come «moderato»³⁰, in cui la ten-

²⁸ Cfr. Bobbio 1965, 21; Viola 2002, 38.

²⁹ Cfr. ancora Bobbio 1965, 32; Viola 2002, 38. E v. ad esempio le posizioni espresse da pur autorevoli giuristi quali Barbero 1952, 491, e Garbagnati 1951, 431.

³⁰ Viola 2002, 39.

sione verso un diritto giusto si esprime per lo più sul piano metodologico, assegnando alla scienza giuridica un ruolo non meramente descrittivo ed appiattito sulle valutazioni del legislatore, bensì finalmente *critico*.

Evocare il diritto naturale significa allora, nelle riflessioni più consapevoli, tutt'altro che una fuga verso un ordine ideale posto fuori dalla storia, bensì un richiamo alla concretezza storica dell'ordine sociale che il diritto positivo non può ignorare. Il diritto naturale assume quindi un ruolo di «coscienza critica»³¹ nei confronti dell'ordinamento statale. Quell'ordinamento che nei totalitarismi aveva invece assunto gli aspetti più terribili³².

Il ruolo del diritto positivo non viene tuttavia svalutato in questa prospettiva più matura, che non si rivela certo sorda alle esigenze di certezza che promanano dalla prassi e dall'esperienza giuridica concreta, e che possono essere assecondate soltanto riconoscendo un ruolo centrale al diritto statale.

Giuseppe Capograssi, ad esempio, non rinuncia all'idea di una valutazione dell'ordinamento positivo alla luce dei valori, ma tuttavia richiama alla necessità di ricercare questi valori nell'ordinamento stesso, accentuando così il ruolo del processo di interpretazione della legge³³.

Già nel pensiero filosofico si rivela cruciale, dunque, lo sforzo di coniugare l'apertura del diritto alla realtà sociale con la certezza della norma, che solo l'obiettività fornita dal dato positivo sembra in grado di assicurare di fronte alla soggettività delle valutazioni etiche (o, più ampiamente, di politica del diritto).

Queste due finalità in potenziale contraddizione trovano in seguito una composizione grazie alla presa di coscienza da parte dei civilisti del significato dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana,

³¹ Cfr. Mengoni e Castronovo 1981, 7.

³² Nota Bobbio 1965, 192, che storicamente il giusnaturalismo è servito da «fondazione di ogni teoria favorevole ai limiti del potere statale».

³³ Capograssi 1949, 67. Sulla concezione del diritto naturale propria di Capograssi, come insieme di valori storicamente condizionati ed in costante dialettica con il diritto positivo, nel quale si incarnano come «diritto naturale vigente», cfr. Opocher 1991, 90 ss. Richiama l'attenzione sullo stretto legame stabilito da Capograssi tra riflessione filosofica ed esperienza concreta del diritto (ossia del diritto positivo) anche Piovani 1956, 12, secondo cui «chi presenta Capograssi come un esponente del "giusnaturalismo" *tout court*, non ha letto Capograssi».

che accoglie i valori all'interno dell'ordinamento positivo e li rende vincolanti per l'interprete³⁴.

Non è un caso allora che le correnti più mature del giusnaturalismo producano esiti destinati a confluire nel costituzionalismo del secondo Novecento.

Significativo di questa nuova fase è, ad esempio, il pensiero del filosofo del diritto Guido Fassò, espressione di un giusnaturalismo «critico» declinato in chiave laica e liberale³⁵, che contrasta tanto l'idea dell'assolutezza della legge quanto la pretesa (propria dei giusnaturalisti classici) di individuare una tavola di valori eterni ed immutabili³⁶. Oggetto di queste riflessioni è allora un «diritto della ragione» che si riconosce storicamente condizionato ed influenzato dalla coscienza sociale, al cui divenire l'ordinamento si deve costantemente adeguare³⁷. Nell'eguale rifiuto di derive illiberali o di posizioni di legalismo etico (per cui non sarebbe possibile affermare l'ingiustizia di una norma positiva) è stata del resto talora scorta una convergenza delle tesi di Fassò con quelle di giuspositivisti laici come Norberto Bobbio³⁸, il cui incontro risulta favorito proprio dalla positivizzazione delle «leggi della ragione» ad opera delle costituzioni novecentesche. Opinione che certo trova più di un riscontro, pur nel contesto di una riflessione – quella di Fassò – sotto molteplici profili non certo sovrapponibile alle tendenze del giuspositivismo analitico³⁹.

Il movimento di ripresa del diritto naturale, dunque, nonostante i suoi contenuti eterogenei ed alcune ingenuità che lo rendono talora non accettabile⁴⁰, contribuisce a porre talune basi per lo sviluppo metodologico

³⁴ Osserva Viola 2002, 39, come grazie alla costituzionalizzazione di alcuni dei principi del diritto naturale «la fedeltà alla legge tipica del giurista italiano si poteva coniugare in un certo qual modo con il giusnaturalismo» (ma si potrebbe dire anche l'inverso).

³⁵ Cfr. Ferrajoli 2015, 39.

³⁶ Fassò 1964, 189 ss.

³⁷ Fassò 1974, 139 ss.

³⁸ Ferrajoli 2015, 40.

³⁹ V. infatti, oltre al dialogo con Bobbio, le critiche nei confronti delle tesi di Scarpelli esposte in Fassò 1974, 53 ss.

⁴⁰ Appropriata è allora in taluni casi la critica di Bobbio 1957, 197, per cui il «risveglio del diritto naturale» sarebbe dipeso da «ragioni politiche, sentimentali, più che teoretiche». Anche Mengoni 1990, 184, osserva come il richiamo giusnaturalista si rivelò in gran parte «una fiammata più emotiva che meditata», non mutando la tendenza dominante.

successivo. Il merito principale di tali correnti di pensiero è infatti quello di frantumare definitivamente – anche come reazione alle esperienze dei totalitarismi⁴¹ – il mito dell'assoluta autonomia del discorso giuridico e gli eccessi formalistici che ne erano corollario. L'impegno critico non si rivolge allora contro il giuspositivismo in sé – poiché anzi nella certezza del diritto si riconosce spesso un valore primario a garanzia della libertà dell'individuo – bensì proprio contro l'atteggiamento rigorosamente formalista, talora dogmatico, talaltra meramente esegetico, nell'interpretazione del diritto⁴².

Del resto – come si è illustrato nei paragrafi precedenti – se il metodo logico-deduttivo elaborato dalla pandettistica tedesca poteva apparire adeguato ad una società statica e poco diversificata, con l'avvento della società pluralistica di massa e di una frammentazione etica sempre più evidente, esso prende invece a rivelarsi un fattore di separazione del diritto dalla ormai cangiante realtà sociale.

I richiami al diritto naturale invece – una volta eliminati gli equivoci del giusnaturalismo classico – si traducono in definitiva, nelle elaborazioni più mature, nella teorizzazione (per ora solo sul piano speculativo) di un momento critico di valutazione del diritto positivo sulla base dei valori storicamente diffusi nell'ambiente sociale. Si evidenzia così come, oltre alla statuizione formale da parte di un'autorità, la norma giuridica necessita di una *giustificazione sostanziale* data dalla rispondenza a valori: quei valori ormai positivizzati nelle costituzioni contemporanee⁴³.

Il vero limite di questo «nuovo» giusnaturalismo di metà Novecento sembra consistere piuttosto negli strumenti teorici che adotta e che appaiono già superati dai tempi: proprio perché i diritti fondamentali della persona e le istanze valoriali trovano ora riconoscimento positivo nella Costituzione, per legittimarli non occorre più servirsi di concetti ambigui e disputati come quello di diritto naturale⁴⁴. Il ricorso al diritto naturale si rivela allora in questa stagione più un ostacolo all'individuazione di un piano comune di discorso che una reale necessità teoretica⁴⁵, e verrà infatti per lo più abbandonato.

⁴¹ V. in particolare la tensione drammatica espressa da Capograssi 1950.

⁴² Mengoni 1988, 57.

⁴³ Cotta 1964, 652.

⁴⁴ Si veda infatti la proposta di abbandonare il sintagma «diritto naturale» formulata dallo stesso Fassò 1964, 207.

⁴⁵ V. Bobbio 1965, 192 ss., che evidenzia come in questa stagione la funzione storica del diritto naturale venga ormai assolta da altri referenti ideali e tecnici.

5. L'ORDINE SISTEMATICO COME TECNICA DI CONTROLLO RAZIONALE DEI RAPPORTI TRA DIRITTO E VALORI

Un esempio di come le sollecitazioni nel senso di una integrazione delle istanze valoriali nel metodo giuridico finiscano per trovare accoglimento sul piano tecnico da parte dei giuristi positivi si rinvia nella proposta metodologica (della quale si illustreranno ora i punti chiave) elaborata da uno dei massimi civilisti italiani del '900, Luigi Mengoni, la cui prospettiva si inserisce nell'orientamento che da un lato riscopre la dimensione ermeneutica e creativa del procedimento di interpretazione della legge, e dall'altro lato mantiene l'attenzione per una rigorosa mediazione tra aspetto valoriale e coerenza delle categorie sistematiche in funzione di controllo razionale delle decisioni.

L'equilibrio tra opposte esigenze (adeguatezza sociale da un lato, certezza delle norme dall'altro) viene qui perseguito nel rapporto dialettico tra ermeneutica e dogmatica giuridica (o meglio «nuova dogmatica»), ovvero come noto nel rapporto tra «*problema e sistema*»⁴⁶.

Ecco allora che la critica agli approcci giuspositivisti della tradizione ed alla loro professata estraneità a valutazioni di ordine (in senso lato) politico assume un segno radicalmente diverso da quella della indiscriminata apertura al diritto vivente (cui si è fatto cenno nel § 3). La mediazione tecnica garantita dal pensiero sistematico mantiene infatti un ruolo centrale, anche se in prospettiva diversa rispetto al passato: e stiamo per vedere, infatti, come in questa nuova visuale i concetti dogmatici della tradizione ricevano un ruolo del tutto aggiornato ed adeguato ai tempi.

L'attenzione viene posta sul momento dell'applicazione delle norme giuridiche, che in una fase storica di forti cambiamenti sociali (siamo negli anni '60 e '70) ed anche in una dimensione costituzionale non può più sottrarsi al confronto con le questioni di valore implicate dal caso da decidere.

Da qui l'urgente necessità di una rifondazione metodologica che orienti la scienza giuridica in una prospettiva non limitata nel segno del

⁴⁶ Come evoca il titolo di uno dei più celebri scritti di carattere metodologico di Mengoni: il già citato Mengoni 1976.

«positivismo legalistico», ma che realizzi un «*controllo assiologico del diritto positivo*»⁴⁷, tenendo insieme valori, tecnica e sistema delle regole giuridiche.

In questa nuova dimensione, che si definisce «post-positivista», il procedimento di costruzione della norma giuridica muove dal testo della legge come primo dato imprescindibile e vincolante⁴⁸, che assicura così una prima legittimazione sul piano formale, ma poi ricerca – come si anticipava – anche una legittimazione sostanziale data dalla corrispondenza ai valori costituzionali e dall'adeguatezza all'ambiente sociale.

In questo si esplica il ruolo dell'attività ermeneutica dell'interprete, quale mediatore tra la norma e la multiforme e mutevole realtà sociale, che si accosta al testo di legge dotato di una «precomprensione», fatta di «anticipazioni di senso» legate alla peculiarità del caso da risolvere e ad istanze valoriali⁴⁹.

La dimensione ermeneutica dell'interpretazione è ancor più accentuata dalla struttura aperta dell'enunciato linguistico, che consente di individuare ancora una pluralità di soluzioni: l'interprete deve allora scegliere quella più adeguata al caso concreto mediante le tecniche dell'argomentazione pratica, nella quale è orientato in primo luogo dai valori costituzionali, ma anche dalla valutazione delle conseguenze di una certa scelta normativa in termini di efficienza economica e «sociale»⁵⁰.

A differenza del metodo formalista, che mirava a rendere irrilevanti i punti di vista valutativi dell'interprete, questa nuova prospettiva vuole invece portarli alla luce allo scopo di consentirne il controllo razionale, e di rendere altresì socialmente comunicabili le ragioni della decisione⁵¹.

Ma il percorso non si ferma a questo stadio. In questa proposta metodologica, come si diceva, la soluzione non si giustifica in ultima

⁴⁷ La liberazione del diritto positivo «da ogni istanza assiologica di controllo» era stata uno degli obiettivi del giuspositivismo formalista ottocentesco: cfr. Mengoni 1996, 30.

⁴⁸ Mengoni 1996, 200; Mengoni 1976, 14. I valori accolti dalle costituzioni «lunghe» del Novecento costituiscono «il “surrogato positivistico” del vecchio diritto naturale» (Mengoni e Castronovo 1981, 24).

⁴⁹ Mengoni 1996, 42, 82.

⁵⁰ Mengoni 1996, 91 ss.; Mengoni 2004, 263 ss.

⁵¹ Mengoni 1976, 27 ss.

istanza mediante il mero rinvio ai valori. La mediazione tra le istanze di apertura alla realtà sociale e la razionalità delle soluzioni applicative si coglie infatti ad un livello diverso: accertando se la soluzione preferibile, ossia socialmente più accettabile, risulti anche *sistematicamente fondata*, vale a dire coerente con l'ordinamento positivo nel suo complesso e con le altre precedenti decisioni formalizzate in concetti. In questa fase ulteriore si esplica il ruolo proprio della «nuova dogmatica» giuridica, necessaria per sottoporre a critica una certa soluzione applicativa alla luce del sistema.

Muta allora decisamente, in questo contesto, il ruolo che le categorie dogmatiche assumono per il giurista. Evocando i primi decenni del dopoguerra, si è infatti richiamata (al § 2) la sola dogmatica di tradizione ottocentesca, prigioniera dei parossismi concettuali; quella dogmatica che assicura al discorso giuridico categorie sicure, certe, ma come visto ritenute immutabili e poste al di fuori da ogni controllo critico rispetto all'evolversi dei valori sociali: in una linea funzionale proprio a mantenere il procedimento decisionale del giudice accuratamente a distanza da qualsiasi giudizio di valore⁵², e talora, in una diversa prospettiva, persino dalle stesse scelte positive del legislatore. La dogmatica «critica» e consapevole del secondo Novecento, invece, abbandona le false certezze del formalismo, in quanto i concetti dogmatici sono ora ritenuti funzionali proprio alla «(relativa) stabilizzazione di giudizi di valore» storicamente condizionati e ricavati dall'ordinamento positivo⁵³.

Ed infatti la stabilità delle categorie dogmatiche (e quindi dei punti di vista valutativi che queste sottendono), a differenza che nel passato, è soltanto tendenziale: proprio nel continuo confronto tra i casi concreti e le strutture concettuali del sistema si svolge anche una continua verifica pratica dei concetti precedentemente elaborati, dei quali è sempre possibile la correzione quando se ne renda evidente l'inadeguatezza rispetto alle nuove esigenze sociali, caratterizzando ora l'ordinamento giuridico come *sistema aperto alla realtà sociale*⁵⁴.

Si delinea così non l'abbandono del positivismo giuridico, bensì la sua evoluzione in un «positivismo ermeneutico»⁵⁵, attento alla giusti-

⁵² Mengoni 1996, 29 ss.

⁵³ Mengoni 1996, 53.

⁵⁴ Mengoni 1996, 60.

⁵⁵ Mengoni 1996, 58.

ficazione delle norme sulla base dei valori ed in particolare di quelli positivizzati nella Costituzione.

Resta naturalmente il problema forse più delicato posto dalla ricostruzione in esame: quello di delineare le condizioni per acquisire la conoscenza dei valori socialmente riconosciuti⁵⁶. Un problema che diviene ancor più evidente quando l'interprete deve applicare una norma contenente una clausola generale, che quindi si strutturi su di un enunciato di carattere non analitico (ad esempio la «buona fede»).

In ogni caso – al di là della delicatezza delle questioni relative all'epistemologia dei valori – in questa prospettiva, e nel quadro del nostro discorso, si mira dunque a realizzare quell'equilibrio tra apertura alla realtà sociale ed istanze di certezza delle soluzioni giuridiche che rappresenta certo ancor oggi la sfida più rilevante per il giurista. E che, come si vedrà in conclusione, è oggi modernamente perseguita, su di un fronte anche culturalmente diverso, mediante prospettive giuspositivistiche rimodernate, come quelle fatte proprie dagli orientamenti analitici sviluppati soprattutto nel secondo Novecento.

6. CONCLUSIONI: REALTÀ SOCIALE E CERTEZZA DEL DIRITTO, UNA COMPATIBILITÀ DA ASSICURARE

Per trarre un qualche esito dalle riflessioni sin qui svolte, risulta ormai chiaro come l'apertura del diritto alla realtà sociale rappresenti un punto di non ritorno della moderna riflessione del giurista; ma altresì emerge come sia cruciale il problema dei rapporti tra opzione giuspositivistica – che assicura certezza e prevedibilità nel momento applicativo della norma – e valori radicati in una determinata realtà.

Nel passato, le due opzioni sono spesso parse radicalmente contrapposte (come attesta la tradizionale alternativa tra diritto positivo e diritto naturale), ma proprio dal secondo dopoguerra prendono a rivelarsi profili di maggiore compatibilità.

Rimane tuttavia da individuare il punto di equilibrio – che resta certo da assicurare – tra siffatte aperture ad istanze etiche e l'anelito alla certezza ed alla prevedibilità delle soluzioni da applicare.

⁵⁶ Cfr. al riguardo, in particolare, Mengoni 1987, 14; ed altresì Mengoni 1996, 75 ss.

Si è detto del tentativo di Mengoni di coniugare dogmatica ed apertura ermeneutica.

Sul versante saldamente più positivista⁵⁷, l'equilibrio evocato può essere raggiunto per il tramite delle moderne teorie del linguaggio: che evidenziano la pluralità delle tecniche di normazione, tra cui si annovera quella per clausole generali, come osservato per sua natura più aperta ad una considerazione duttile degli interessi rilevanti⁵⁸. In questa prospettiva, le più avanzate tendenze analitiche – a condizione che siano consapevoli della necessità di una piena valorizzazione delle istanze costituzionali che certo orientano l'interprete anche quando non se ne predichi una *unmittelbare Drittwirkung* – non obliterano di necessità qualsivoglia componente valutativa propria dell'attività ermeneutica, il cui limite resta tuttavia quello della *non contraddizione* con le scelte del legislatore. Insomma, il metodo analitico non occulta *ex se* l'attività interpretativa, non la derubrica a mera ricognizione⁵⁹, ma piuttosto pone l'interprete di fronte ad una pluralità di alternative (tutte compatibili con il testo degli enunciati)⁶⁰.

Nella diversità degli approcci, resta che, in definitiva, un positivismo aperto all'ermeneutica, avvertito delle opzioni costituzionali – che impongono interpretazioni «adeguatrici» se compatibili con la semantica della legge⁶¹ – e non sospettoso rispetto ad un avvertito utilizzo

⁵⁷ Si vedano tuttavia i diversi contributi, ascrivibili a questo orientamento o dedicati alla sua illustrazione, apparsi sulla rivista giuridica dell'Università Cattolica *Jus*: ad esempio, oltre al già citato Bobbio 1957, Scarpelli 1953, Scarpelli 1953a, Scarpelli 1959, Lodigiani 1968.

⁵⁸ V., pur da prospettive metodologiche non coincidenti, Mengoni 1976, 33, per cui quello delle clausole generali è il campo «più aperto all'argomentazione topica»; Belvedere 1988, 431.

⁵⁹ Ma per una critica alla tesi riduzionistica e ricognitiva, nel pensiero di Kelsen e delle espressioni anche più moderne del positivismo, dell'attività interpretativa, orientata dal senso, pur plurale, delle proposizioni linguistiche – che tuttavia non compromette il dispiegarsi di scelte di politica del diritto nella fase applicativa/decisionale della legge – cfr. Castronovo 1985, 436 ss. (spec. 440), ove si evidenziano le difficoltà del positivismo date dal proliferare dell'attività legislativa – talora di atecnica fattura – e dall'inceppamento delle regole codicistiche soggette all'interpretazione evolutiva.

⁶⁰ Che le regole del linguaggio costituiscano uno strumento necessario, anche se non sufficiente, è rilevato da Mengoni 1976, 24, nota 80. Circa «l'ineliminabile margine di indeterminazione dei concetti giuridici», v. Belvedere 1988, 425; Scarpelli 1982, 80; Tarello 1974, 395 s.

⁶¹ Mengoni 1990, 185 s.

delle clausole generali, non sembra più rappresentare una barriera tra diritto e realtà sociale; e nel contempo, tenendosi lontano da soluzioni meramente topiche o fondate sull'*auctoritas* autoreferenziale di un «diritto vivente» sfornito di contrappesi, pare in grado di assicurare prevedibilità e certezza nella soluzione dei conflitti⁶².

BIBLIOGRAFIA

- Barbero 1949. Domenico Barbero, *Diritto e legge*, posta ad *Introduzione al Sistema istituzionale del diritto privato italiano*², Torino, Utet, 1949.
- Barbero 1952. Domenico Barbero, *Rivalutazione del diritto naturale*, in *Jus*, 1952, 4, 491-507.
- Belvedere 1988. Andrea Belvedere, *Le clausole generali tra interpretazione e produzione di norme*, in *Politica del diritto*, 1988, p. 631, ora in *Scritti giuridici*, I, Padova, Cedam, 2016.
- Benedetti 2014. Giuseppe Benedetti, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione*, Torino, Giappichelli, 2014.
- Bobbio 1957. Norberto Bobbio, *La filosofia del diritto in Italia*, in *Jus*, 1957, 2, 183-198.
- Bobbio 1965. Norberto Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1965.
- Capograssi 1949. Giuseppe Capograssi, *Il problema fondamentale*, in *Iustitia*, 1949, 1, 1, ora in *Diritto naturale vigente*, in *Quaderni di Iustitia*, 1951, 1, Roma, Studium, 65-70.
- Capograssi 1950. Giuseppe Capograssi, *Il diritto dopo la catastrofe*, in *Jus*, 1950, 2, 177-207.
- Castronovo 1985. Carlo Castronovo, *Legittimazione, discorso giuridico, diritto privato*, in *Jus*, 1985, 3, p. 430-468.
- Cimbali 1885. Enrico Cimbali, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali*, Torino – Roma – Napoli, Unione Tipografico-Editrice, 1885.
- Cotta 1964. Sergio Cotta, *Diritto naturale*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, Giuffrè, 1964, *ad vocem*.
- Fassò 1964. Guido Fassò, *La legge della ragione*, Bologna, Il Mulino, 1964.
- Fassò 1974. Guido Fassò, *Società, legge e ragione*, Milano, Edizioni di Comunità, 1974.
- Femia 2018. Pasquale Femia, *Drittwirkung. Una dogmatica di transizione*, prefazione a P. Femia (a cura di), *Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati*, Napoli, ESI, 2018.
- Ferrajoli 2015. Luigi Ferrajoli, *Il giusnaturalismo critico e liberale di Guido Fassò*, in *Guido Fassò. Una tavola rotonda*, in *Riv. fil. dir.*, 2015, fasc. spec., 39-43.

⁶² Di «superamento del positivismo legalistico senza però mettere in discussione il principio di positività quale principio costitutivo del concetto di diritto» discorre ancora Mengoni 1990, 184.

- Garbagnati 1951. Edoardo Garbagnati, *Il giudice di fronte alla legge ingiusta*, in *Jus*, 1951, 4, 431-450.
- Grisi 2017. Giuseppe Grisi, *Giudice e legge nell'agone del postmoderno*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 431-450.
- Grossi 1992. Paolo Grossi, *Ripensare Geny*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, 303-341.
- Grossi 2007. Paolo Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007.
- Irti 2004. Natalino Irti (a cura di), *La polemica sui concetti giuridici*, Milano, Giuffrè, 2004.
- Lipari 2019. Nicolò Lipari, *Diritto civile e ragione*, Milano, Giuffrè, 2019.
- Lodigiani 1968. Giorgio Lodigiani, *Sulla «teoria pura del diritto» di Hans Kelsen*, in *Jus*, 1968, 3-4, 402-428.
- Lombardi Vallauri 1974. Luigi Lombardi Vallauri, *La scienza giuridica come politica del diritto. Linee di una metodologia filosofica-giuridica*, Firenze, Teorema Edizioni, 1974.
- Lombardi Vallauri 1985. Luigi Lombardi Vallauri, *Delegalizzazione, neogiuridicizzazioni, secolarizzazioni*, in *Jus*, 1985, 3, 355-372.
- Mengoni 1976. Luigi Mengoni, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Jus*, 1976, 1, 3-40.
- Mengoni 1987. Luigi Mengoni, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Il principio di buona fede (Giornata di studio – Pisa, 14 giugno 1985)*, Milano, Giuffrè, 1987.
- Mengoni 1988. Luigi Mengoni, *La questione del «diritto giusto» nella società post-liberale*, in *Rel. Ind.*, 1988, 13-33, ora in *Scritti*, I, Milano, Giuffrè, 2011.
- Mengoni 1990. Luigi Mengoni, *I problemi del metodo nella ricerca civilistica oggi in Italia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, 1-2, 7-24, ora in *Scritti*, I, Milano, Giuffrè, 2011.
- Mengoni 1996. Luigi Mengoni, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1996.
- Mengoni 2004. Luigi Mengoni, *Sull'efficienza come principio giuridico*, in *Scritti in memoria di M. D'Antona*, IV, Milano, Giuffrè, 2004, 4173-4186, ora in *Scritti*, I, Milano, Giuffrè, 2011.
- Mengoni e Castronovo 1981. Luigi Mengoni e Carlo Castronovo, *Profili della secolarizzazione nel diritto privato*, in *Jus*, 1981, 1, 3-26.
- Modugno 1993. Franco Modugno, *Sistema giuridico*, in *Enciclopedia giuridica*, XXIX, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana – G. Treccani, 1993, *ad vocem*.
- Nicolò 1960. Rosario Nicolò, *Codice civile*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, *ad vocem*.
- Nicolò 1964. Rosario Nicolò, *Diritto civile*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, Giuffrè, 1964, *ad vocem*.
- Opocher 1991. Enrico Opocher, *Giuseppe Capograssi filosofo del nostro tempo*, Milano, Giuffrè, 1991.
- Piovani 1956. Pietro Piovani, *Itinerario di Giuseppe Capograssi*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1956, 4 (estratto).
- Rescigno 1999. Pietro Rescigno, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, III (1988-1999), Padova, Cedam, 1999.
- Rodotà 1967. Stefano Rodotà, *Appendice a Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, I, 101.

-
- Scarpelli 1953. Uberto Scarpelli, *Elementi di analisi della proposizione giuridica*, in *Jus*, 1953, 1, 42-51.
- Scarpelli 1953a. Uberto Scarpelli, *Il linguaggio valutativo e prescrittivo*, in *Jus*, 1953, 3, 305-325.
- Scarpelli 1959. Uberto Scarpelli, *La definizione nel diritto*, in *Jus*, 1959, 4, 496-506.
- Scarpelli 1982. Uberto Scarpelli, *L'etica senza verità*, Bologna, Il Mulino, 1982.
- Tarello 1974. Giovanni Tarello, *Il problema dell'interpretazione: una formulazione ambigua*, in *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, Il Mulino, 1974.
- Viola 2002. Francesco Viola, *Diritto naturale italiano*, in *Nova et Vetera*, IV, 2002, 2, 33-47.

